ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO
CON MANDATO SPECIALE DI RAPPRESENTANZA

I signori:

a) (Capofila) **Rossetto Massimo**, nato a Torino (TO), il 17/05/1957, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale delegato del legale rappresentante Guido Saracco del **Politecnico di Torino** (in virtù del D.R. n. 784/2019 del 19 luglio 2019 e D.R n. 1209/2019 del 22/11/2019;), con sede in Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24, cod. fiscale/partita IVA 00518460019, domiciliato per la stipula del presente atto presso la sede dell'ente;

b) (Mandante) **Romiti Andrea Paolo,** nato a Torino, il 14/07/1971, in qualità di legale rappresentante di APR srl, con sede legale in Pinerolo (TO), Via Incerti 10, cod. fiscale / partita IVA 07481480015, domiciliato per la stipula del presente atto presso la sede della Società, con i poteri per quanto infra in forza dell'atto di nomina in data 09/10/2002 e dello Statuto sociale allegato ad atto del 06/12/2002;

c) (Mandante) **Gian Carlo Avanzi**, nato a Torino (TO) il 13/07/1954, in qualità di legale rappresentante dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" - SIMNOVA , con sede legale in Vercelli, Via Duomo 6, cod. fiscale 94021400026 partita IVA 01943490027, domiciliato per la stipula del presente atto presso la sede dell'ente

collettivamente indicati come "le Parti";

PREMESSO

- che le Parti come sopra indicate, hanno presentato le domande di agevolazione relative al Progetto "DIVOC - Dispositivo per la ventilazione non invasiva a basso consumo di ossigeno in assenza di contaminazione ambientale" in risposta al Bando "INFRA-P2 - Potenziamento di laboratori di prova ed infrastrutture di ricerca già esistenti nella disponibilità di organismi di ricerca pubblici e Progetti di Ricerca e Sviluppo finalizzati al contrasto della pandemia Covid-19", (di seguito denominato "Bando"), che costituisce parte integrante del presente atto, approvato con D.D. N. 35/A1907A/2021 del 08/02/2021 del Responsabile del Settore Sistema universitario, Diritto allo studio, Ricerca e innovazione della Direzione regionale Competitività del sistema regionale. Il Bando è emanato in attuazione del "Piano riparti Piemonte", strumento di riprogrammazione di fondi europei, nazionali e regionali per gli anni 2020 e 2021, approvato con D.G.R n. 2-1312 del 4 maggio 2020, e specificatamente dell'Azione n. 173 "INFRA-P. Realizzazione, rafforzamento e ampliamento Infrastrutture di ricerca pubbliche".
- che con lettere prot. N. 21-61363 del 21/07/2021 – prot. N. 21-61347 del 21/07/2021 – prot. N. 21-61360 del 21/07/2021, Finpiemonte S.p.A. ha comunicato alle Parti gli esiti della valutazione e l'approvazione delle domande di agevolazione relative al Progetto "DIVOC";
- che, a seguito della suddetta comunicazione di Finpiemonte S.p.A., le Parti suindicate, debbono costituirsi formalmente in Associazione Temporanea di Scopo (in prosieguo *Associazione*) impegnandosi alla realizzazione del Progetto

"DIVOC", secondo le modalità, i contenuti ed i costi in esso indicati, rispettando le indicazioni impartite dal Bando stesso;

- che le Parti intendono, con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo dell'*Associazione* predetta, nonché conferire al Politecnico di Torino in qualità di Soggetto Capofila, mandato collettivo speciale con rappresentanza;
- che quanto sopra premesso ed approvato è da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto;

convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1
(Soggetti Attuatori)

1. Il Soggetto Capofila e il Mandante, come sopra rappresentati, convengono e dichiarano di riunirsi in *Associazione* al fine della realizzazione quali Soggetti Attuatori del Progetto (di cui all'Allegato) di cui alla comunicazione di Finpiemonte S.p.A. denominato "DIVOC", a valere sul Bando;

Art. 2
(Individuazione Capofila e Mandatario)

1. I Soggetti Attuatori concordemente designano, quale Capofila Mandatario con poteri di rappresentanza, il Politecnico di Torino (in prosieguo *Capofila*), al quale viene contestualmente conferito il relativo mandato gratuito collettivo speciale con rappresentanza, con riferimento a quanto richiesto nel citato Bando per l'attuazione del Progetto.
2. L'*Associazione* è disciplinata da quanto disposto dai successivi articoli, nonché da specifici ulteriori accordi organizzativi che potranno essere stipulati, per iscritto, fra i Soggetti Attuatori.

Art. 3
(Impegni dei Soggetti Attuatori)

1. I Soggetti Attuatori si obbligano a svolgere ognuno le attività specificatamente risultanti dal Progetto approvato dalla Regione Piemonte secondo le modalità, la ripartizione delle attività e la tempistica ivi indicate, fatte salve eventuali variazioni al Progetto formalmente inviate dal *Capofila* e preventivamente approvate ai sensi dell'art. 3.6 del Bando di finanziamento.
2. Ferma restando la responsabilità solidale verso la Regione di tutti i soggetti facenti parte della presente *Associazione*, ciascun Soggetto Attuatore eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità, verso gli altri Associati, in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati.
3. I Soggetti Attuatori si impegnano a collaborare coordinando le rispettive attività e prestazioni al fine di dare esatta esecuzione al Progetto ed in particolare si impegnano a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa alla sua attuazione.
4. I Soggetti Attuatori si impegnano, inoltre, a garantire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione del Progetto e concordano, altresì, di favorire in ogni possibile forma le modalità operative per facilitare l'integrazione tra le diverse rispettive competenze.

Art. 4
(Doveri del Capofila)

1. L'Associato "Politecnico di Torino (*Capofila*)" si impegna a coordinare in favore dell'*Associazione* i rapporti con la Regione Piemonte.
2. L'Associato "Politecnico di Torino (*Capofila*)" in particolare assume:
    a. la responsabilità della sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione del Progetto;
    b. la responsabilità ed il coordinamento generale del Progetto;
    c. la responsabilità del coordinamento della progettazione ed organizzazione delle attività connesse al Progetto;
    d. il coordinamento della gestione dell'investimento e delle attività di rendicontazione in capo a ciascun Soggetto Attuatore nonché la verifica della trasmissione delle rendicontazioni all'Ente finanziatore;
    e. il coordinamento nella predisposizione dei rapporti di monitoraggio e degli altri documenti necessari alla realizzazione delle attività;
    f. il coordinamento nella predisposizione della relazione finale.
3. Il *Capofila* è altresì autorizzato a rappresentare, anche in sede processuale, i Soggetti Attuatori nei confronti della Regione Piemonte per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto incarico, fino allo scioglimento di ogni rapporto.

Art. 5
(Doveri dei Soggetti Attuatori)

1. La realizzazione del Progetto è affidata ai Soggetti Attuatori secondo quanto indicato nel Progetto;
2. I predetti Soggetti sono tenuti ai sensi dell'art. 3.4 del Bando alla elaborazione del rendiconto intermedio e finale di tutte le spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività loro affidate, come risultanti dal Piano Finanziario di dettaglio allegato al Progetto, nel rispetto della normativa vigente. I Soggetti Attuatori sono altresì tenuti a fornire tutte le informazioni, relativamente alle proprie attività, per il monitoraggio tecnico e finanziario, oltre che la documentazione necessaria allo svolgimento del Progetto, compresa la relazione finale.
3. Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi/attività di loro competenza previste per la realizzazione del Progetto.

Art. 6
(Controllo e ripartizione delle spese)

1. Il *Capofila* ed il Mandante sono tenuti al rispetto delle procedure definite dalla Regione Piemonte per quanto riguarda l'effettuazione ed il controllo delle spese sostenute nell'ambito del Progetto ai sensi dell'art. 3.5 del Bando.
2. Ciascun Soggetto Attuatore si fa comunque carico delle spese autonomamente assunte per l'esecuzione delle attività e ne è responsabile, sia in riferimento alla eleggibilità che al relativo co- finanziamento.
3. Tutte le spese di interesse comune, come ad esempio quelle inerenti la sottoscrizione del presente atto, etc., saranno imputate fra i costi di competenza del *Capofila*.

Art. 7
(Ruolo dei Soggetti Attuatori e relativa quota di investimento)

Ciascun Soggetto Attuatore si impegna a sostenere l'investimento nella misura indicata nella seguente tabella, nonché a realizzare le attività ivi descritte.

Nome partner	Attività	Quota di investimento
Capofila - Politecnico di Torino	Nella proposta l'Unità POLITO avrà un ruolo chiave nelle fasi di progettazione del sistema DIVOC. Attraverso tecniche analitiche, in silico e in vitro, POLITO fornirà anche valutazioni quantitative delle prestazioni del prototipo, necessarie all'ottimizzazione del dispositivo. Al raggiungimento dei prodotti finali, POLITO eseguirà il collaudo finale in vitro, al fine di soddisfare i requisiti della certificazione CE.	€ 444.970
Soggetto - Attuatore 1 APR	La partecipazione di APR nel progetto INFRA-P ha lo scopo di includere nel consorzio la capability di industrializzazione e standardizzazione del prodotto, oltreché ovviamente della realizzazione fisica del prototipo e dei relativi collaudi. Nel flusso dello sviluppo sperimentale di DIVOC, APR si focalizzerà su tutti gli aspetti della progettazone meccanica integrando metodologie numeriche di CAD-design alla realizzazione di elementi prototipali essenziali nel processo ciclico di valutazione del dispositivo e sua ottimizzazione. D'altra parte, l'azienda si occuperà di fornire linee guida per il raccordo di tutti i sottinsiemi hardware del sistema. Infine, nelle prime fasi di ricerca industriale, APR si occuperà di tutti quegli aspetti che possano favorire una più rapida quanto efficace transizione da assieme prototipale a prodotto sia sotto aspetti tecnici (input design, scelta di materiali) che gestionali (strategie di procurement).	€ 434.030
Soggetto Attuatore 2 - Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"	Il ruolo di UPO all'interno del progetto si incentrerà principalmente nelle fasi iniziali e finali dello stesso. Da una parte esso si preoccuperà della definizione dei design input riferiti all'usabilità di DIVOC (interfaccia, posizionamento di tasti, definizione e tipologie di allarmi); dall'altra avrà il ruolo cardine nella gestione finale dei testing pre-clinici, clinici e di usabilità. In questo ambito, e attraverso gli strumenti tecnologici in dotazione, si occuperà dell'implementazione di un pacchetto di "quick-training" per gli operatori sanitari in vista dell'utilizzo del prodotto finale.	€ 101.000,00

Art. 8
(Riduzione del finanziamento)

I Soggetti Attuatori concordano con le seguenti modalità di gestione dei casi di revoca totale o parziale del contributo ai sensi dell'art. 5. del Bando:

1. nel caso di revoche parziali causate dall'interruzione delle attività per cause oggettive non imputabili ai Soggetti Attuatori, la riduzione eventuale del contributo ricadrà in misura proporzionale rispetto alla quota di competenza di ciascun Soggetto Attuatore;
2. nel caso di revoche totali per cause oggettive non imputabili ai Soggetti Attuatori, ciascun Soggetto si accollerà i costi sostenuti sino alla comunicazione della revoca;
3. nel caso di revoche parziali e/o totali del contributo dovute ad inadempimento di uno dei Soggetti Attuatori, il soggetto inadempiente risarcirà gli altri Soggetti Attuatori della quota di riduzione del finanziamento subita da ciascuno, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni dagli stessi subiti;
4. in caso di mancato riconoscimento di parte del contributo dovuto alla non eleggibilità delle singole voci di spesa, l'ammanco sarà a carico dei Soggetti che hanno esposto costi su tali voci di spesa.

Art. 9
(Cauzioni e garanzie)

1. I Soggetti Attuatori convengono sin d'ora che, ove richiesto in relazione alla concessione del finanziamento, eventuali cauzioni, fidejussioni ed in genere ogni garanzia, saranno a carico di ciascun Soggetto Attuatore.

Art. 10
(Proprietà dei risultati)

1. Per "background" si intendono le informazioni detenute dalle Parti prima dell'adesione al presente accordo, comprese le Informazioni Confidenziali e i diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi a tali informazioni, necessari per l'esecuzione del Progetto o per l'utilizzo dei Risultati del Progetto.
2. Per "Risultati" del Progetto si intendono i risultati generati dall'attività svolta dalle Parti nell'ambito del Progetto, indipendentemente dal fatto che possano formare oggetto di brevetto o di altro titolo di privativa industriale, e comprendono pertanto, a titolo esemplificativo, qualsiasi informazione o dato, i diritti di proprietà intellettuale, i diritti d'autore, i diritti su disegni e modelli, i prototipi.
3. Il background rimane di proprietà della Parte che lo ha messo a disposizione per lo svolgimento delle attività del Progetto e la titolarità non è compromessa nemmeno in fase di eventuale utilizzazione da parte di un'altra Parte. Ciascuna Parte potrà rifiutare l'accesso al proprio background qualora questo non sia essenziale ai fini dello svolgimento del Progetto di ricerca.
4. A ciascuna Parte spetterà la piena ed esclusiva titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale e dei conseguenti diritti di sfruttamento relativi ai Risultati da essa autonomamente sviluppati nell'ambito del Progetto.
5. Le Parti aventi natura di impresa che vogliano accedere ai diritti di proprietà industriale e intellettuale riconosciuti in capo alle Parti non aventi natura di impresa potranno farlo esclusivamente previo pagamento del loro prezzo di mercato con espresso divieto di sublicenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.
6. I diritti di proprietà industriale ed intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento relativi ai Risultati sviluppate in comune tra le Parti sono di proprietà congiunta di tali Parti secondo quote stabilite in base all'apporto fornito dai rispettivi ricercatori, da quantificarsi con apposito accordo scritto tra le stesse, fermo restando che ogni

onere e spesa sarà condiviso tra le Parti in ragione delle quote di titolarità di ciascuna Parte sui diritti sopra citati.
7. Le conoscenze che non possono essere oggetto di diritti di proprietà industriale ed intellettuale potranno avere larga diffusione.
8. Il trasferimento o la concessione di diritti di sfruttamento dei Risultati a terzi potrà avvenire solo con l'accordo preventivo di tutte le Parti che hanno concorso alla generazione di tali Risultati e dovrà comunque avvenire a prezzo di mercato.
9. Spetta in ogni caso agli organismi di ricerca il diritto di pubblicare i Risultati del Progetto di ricerca da essi sviluppati. È in ogni caso garantito il diritto dell'autore/inventore ad essere citato in tutti gli atti concernenti il deposito, la registrazione, la brevettazione e ogni altra forma di tutela della privativa, nei quali dovrà essere espressamente citato l'Ente di appartenenza dell'autore/inventore

Art. 11
(Riservatezza)

1. Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei Soggetti Attuatori ad un altro Soggetto Attuatore, dovranno essere considerate da quest'ultimo/i di carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal Soggetto che le ha fornite. Ciascuno dei Soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni e le documentazioni ottenute.

Art. 12
(Trattamento dei dati personali)

1. Le parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Atto nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, unicamente per le finalità connesse alla suddetta iniziativa e conformemente al Regolamento europeo 2016/679 e alla rispettiva normativa nazionale di settore.
2. I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:
   - per il Politecnico Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore.
     I dati di contatto del Titolare sono PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it, per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it; il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it;
   - per APR s.r.l. il Titolare del Trattamento dei dati è APR s.r.l. nella persona del Legale rappresentante.
     I dati di contatto del Titolare sono PEC: apr@pec.apr.it
     Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (DPO): andrea.r@apr.it contattabile al: 0121 377515
   - per l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" – SIMNOVA, il Titolare del Trattamento dei dati è l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", con sede in via Duomo 6, 13100 Vercelli, nella persona del Rettore.

I dati di contatto del Titolare sono PEC: protocollo@pec.uniupo.it; il responsabile della Protezione dei Dati (RDP) dell'Università del Piemonte Orientale è contattabile a: dpo@uniupo.it

3. Le parti autorizzano il Politecnico a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente Atto.

Art. 13
(Validità)

1. Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto a cinque anni dalla data di conclusione dell'investimento. Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra i Soggetti Attuatori e/o con gli stessi Enti concedenti tali da rendere applicabile il presente atto.

Art. 14
(Modifiche al presente atto)

1. Il presente atto potrà essere modificato solo per atto scritto e firmato da tutti i Soggetti Attuatori.

Art. 15
(Arbitrato e foro competente)

1. Per qualunque controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, la competenza esclusiva sarà del Foro di Torino.
2. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal foro arbitrale in base alla soccombenza.

Art. 16
(Disposizioni finali e transitorie)

1. Con apposito atto verranno regolati gli aspetti connessi alle proprietà di eventuali risultati.
2. I Soggetti Attuatori potranno eventualmente regolare tramite atti collegati, ulteriori aspetti relativi ad attività derivanti da future collaborazioni. I Soggetti Attuatori concordano di rivolgersi ai competenti Comitati Etici laddove ne ravvisino l'opportunità o laddove tale obbligo sia previsto per legge.

- Allegato:
  Progetto Divoc (Modello "B")

  - Allegato Bando

-

Prof. Massimo Rossetto
(firma (digitale) delegato del Legale Rappresentante del Politecnico di Torino)

Romiti Andrea Paolo
(firma (digitale) del Legale Rappresentante APR srl)

Prof. Gian Carlo AVANZI
(firma (digitale) del Legale Rappresentante Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro")

Allegare, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore.